
XVI Legislatura – Camera dei deputati Atto n. 5153

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 30.5.2012

L'atto n. 5153 recante "Agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte degli imprenditori del settore agricolo e agriturismo" presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Faenzi, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla XIII Commissione (Agricoltura). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente), 10^a (Att. produt.), 14^a (Pol. comun.), Questioni regionali

In applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, la presente proposta legge è finalizzata alla promozione ed al rafforzamento della mobilità rurale sostenibile ed ecocompatibile. Si riporta di seguito il testo dell'atto con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Faenzi, Bianconi, Castellani, Massimo Parisi, Saltamartini

Agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte degli imprenditori del settore agricolo e agriturismo

Presentata il 20 aprile 2012

Onorevoli Colleghi! — L'impatto della crisi economica sull'agricoltura italiana, in corso ormai da diversi anni, ha effetti penalizzanti e negativi. L'eccessiva tassazione sulle imprese, in particolare quella di recente introduzione rappresentata dall'imposta municipale propria sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, l'elevato costo delle retribuzioni anche contributive sul lavoro, l'inarrestabile aumento della falsificazione dei prodotti agroalimentari del made in Italy, e i margini di redditività sempre

più ridotti che disincentivano i giovani a intraprendere l'attività di imprenditori agricoli contribuiscono ad aggravare ulteriormente un comparto fondamentale ed essenziale per la crescita del prodotto interno lordo, quale quello agricolo. Inoltre i continui aumenti del prezzo dei carburanti che gravano sui trasporti con un sovraccarico sui costi produttivi di oltre 5.000 euro per ogni impresa agricola, pari a oltre il 130 per cento in più nell'arco di due anni, i danni provocati dal maltempo e la crisi di liquidità, che indeboliscono ulteriormente il comparto, alimentano le difficoltà quotidiane che aggravano sempre di più i bilanci aziendali.

Lo scenario esposto rischia di divenire ancora più serio se non sarà posto un rimedio alla rincorsa frenetica dei prezzi dei prodotti petroliferi, che provoca un aumento insostenibile anche da parte del gasolio per uso agricolo. In attesa di un intervento fiscale che possa ridurre le accise, occorre tuttavia intervenire su progetti innovativi tecnologici già sperimentati e sostenuti in ambito europeo, volti a sostenere la mobilità rurale ecocompatibile e a basso impatto ambientale. La presente proposta di legge, pertanto, s'inserisce in un quadro di interventi innovativi volti a sostenere e incentivare l'utilizzo e la diffusione di un sistema di trasporto nell'ambito agricolo e agrituristico attraverso la promozione dei veicoli ad alimentazione elettrica. Anche la Commissione europea ha sempre dimostrato la massima attenzione nel sostenere gli Stati membri dell'Unione europea nell'adozione di politiche dei trasporti innovative che utilizzano energia «pulita», anche nell'ambito rurale, per una sostenibilità ecocompatibile intesa come processo di cambiamento, nel quale lo sviluppo tecnologico dei sistemi di spostamento in agricoltura può costituire un'azione chiave per realizzare gli obiettivi di promozione e di ammodernamento delle imprese agricole e l'integrazione delle filiere, nonché per la creazione di nuove opportunità occupazionali, consentendo un risparmio notevole in termini di costo per il gasolio e riducendo contemporaneamente l'emissione di gas serra da parte degli automezzi tradizionali.

La proposta di legge, inoltre, intende essere una forma di progetto pilota, inteso come programma anticipatore di quanto da diversi anni a livello europeo s'intende perseguire, attraverso progetti cofinanziati dall'Unione europea, per una mobilità rurale ecosostenibile. Favorire l'utilizzo dei veicoli ad alimentazione elettrica leggeri o pesanti, consentirebbe all'impresa agricola di poter usufruire di un mezzo di trasporto senza costi crescenti come quelli relativi ai carburanti e di poter reinvestire i relativi risparmi nella stessa impresa.

Ulteriori caratteristiche positive e incoraggianti sono rappresentate, tra l'altro, dalla riduzione dell'inquinamento acustico determinata dai veicoli elettrici, che presentano una rumorosità molto bassa, e da un costo contenuto degli stessi veicoli.

Inoltre gli stessi agricoltori potrebbero avviare attività di affitto a terzi dei veicoli ad alimentazione elettrica, in particolare nelle aziende agrituristiche, con benefici per l'agricoltore e per l'ambiente rurale. L'articolo 1 indica le finalità, prevedendo iniziative volte a incentivare e a sostenere la mobilità rurale sostenibile ed ecocompatibile, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), mediante l'applicazione dell'agevolazione prevista dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, cosiddetto «Tremonti-ter», in materia di detassazione degli investimenti in macchinari. L'articolo 2 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a inserire nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure specifiche volte a favorire l'acquisto dei veicoli ad alimentazione elettrica, anche attraverso campagne promozionali, da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati, delle cooperative e dei loro consorzi nonché dei soggetti che svolgono attività agrituristiche. Il comma 2 prevede che, in applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo principi di ecosostenibilità ambientale nell'ambito rurale, promuovono una

serie di misure in favore della mobilità rurale sostenibile ed ecocompatibile. L'articolo 3, comma 1, include i veicoli ad alimentazione elettrica, utilizzati nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica, negli automezzi quali autocarri e macchinari e apparecchiature per uso speciale. Il comma 2 precisa che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che acquistano veicoli ad alimentazione elettrica da adibire a trasporto individuale, collettivo o di merci, si applica l'agevolazione di cui al citato articolo 5, comma 1, del «Tremonti-ter». Infine, l'articolo 4 detta le norme relative alla copertura finanziaria al fine di coprire i maggiori costi derivanti dall'estensione della citata agevolazione anche ai veicoli ad alimentazione elettrica di cui alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, al fine di rafforzare le iniziative dello Stato a tutela dell'agricoltura e dell'ecosistema, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, prevede iniziative volte a favorire e a sostenere la mobilità rurale sostenibile ed ecocompatibile, mediante l'applicazione dell'agevolazione di cui al all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché la riduzione dell'inquinamento acustico e ambientale delle aree agricole interne di montagna, di collina e di quelle agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Art. 2.

(Compiti delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a inserire nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure specifiche volte a favorire l'acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica, anche attraverso campagne promozionali, da parte degli imprenditori

agricoli singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, delle cooperative e dei loro consorzi, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché dei soggetti che svolgono le attività agrituristiche, di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo principi di ecosostenibilità ambientale nell'ambito rurale, promuovono:

a) l'adozione delle migliori tecniche disponibili all'interno delle aziende agricole e agrituristiche per la realizzazione della mobilità rurale sostenibile ed ecocompatibile, tramite l'uso di veicoli ad alimentazione elettrica e la riduzione dell'inquinamento acustico e dell'impatto ambientale;

b) campagne di informazione sulla mobilità rurale sostenibile ed ecocompatibile di cui alla lettera a);

c) la diffusione dei dati relativi all'emissione di anidride carbonica e di livelli di emissione di gas ad effetto serra da parte dei mezzi di trasporto tradizionali utilizzati nell'ambito rurale.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica nei settori agricolo e agrituristico).

1. I veicoli ad alimentazione elettrica, utilizzati nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica, sono compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che acquistano veicoli ad alimentazione elettrica da adibire a trasporto individuale, collettivo o di merci, si applica l'agevolazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'agevolazione si applica entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate previste ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote stabilite dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.